

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Ufficio di Gabinetto della Presidenza**  
Prot. Uscita del 10/12/2012  
nr. 0008412  
Classifica I.6.4.Fasc. 59  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Claudia Lombardo  
Presidente
  
- > On. Marco Espa  
On. Francesca Barracciu  
On. Elia Corda  
On. Mario Bruno  
Gruppo Partito Democratico
  
- > On. Giovanni Mariani  
Gruppo Italia dei Valori

**Oggetto: Interrogazione n. 925/A sulla recente direttiva della Direzione politiche sociali della Regione in merito all'attuazione della legge regionale n. 20 del 1997 (ex legge regionale n. 15 del 1992) in favore di persone con patologie psichiatriche, sofferenti mentali e/o con autismo.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 2182 del 30 novembre 2012 inviata dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

Ugo Cappellacci



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE



L'Assessore

30 NOV. 2012

Prot. 2182

➤ Alla Presidenza della Regione  
Ufficio di Gabinetto  
SEDE

**Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n° 925/A (Espa-Barracciu-Corda-Mariani-Bruno) sulla recente direttiva della Direzione Politiche Sociali della Regione in merito all'attuazione della legge regionale n. 20 del 1997 (ex legge regionale n. 15 del 1992) in favore di persone con patologie psichiatriche, sofferenti mentali e/o con autismo (25 luglio 2012).**


In riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite dalla Direzione del Servizio competente di questo Assessorato, si rappresenta quanto segue.

Nelle more del riordino delle provvidenze economiche a favore di talassemici, emofilici e linfopatici di cui alla legge regionale 25 novembre 1983 n. 27, dei neuropatici ex art. 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985 n. 11, dei soggetti affetti da neoplasie maligne di cui alla legge regionale 11 maggio 2004 n. 6, dei sofferenti mentali di cui alle leggi regionali 6 novembre 1992 n. 15 e 30 maggio 1997 n. 20 e delle persone con disabilità ex art. 92 della legge regionale 28 maggio 1985 n. 12, previsto dall'art. 48 della legge regionale n. 23/2005, la Direzione Generale delle Politiche Sociali di questo Assessorato ha provveduto a rettificare, con comunicazione prot. 9482 del 23 luglio 2012, il contenuto della nota 3431 del 19.03.2012 nella parte oggetto dell'interrogazione.

Si riporta di seguito il contenuto della comunicazione:

*"[...] L'erogazione del sussidio economico, per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di intervento personalizzati, è subordinata all'accertamento da parte dei Comuni delle condizioni di bisogno economico dei richiedenti.*

*Considerato che l'art. 9, secondo comma, della LR 15/92 prevede che concorrano alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate comunque conseguite e quindi sia le entrate fiscalmente rilevanti che quelle esenti come le erogazioni assistenziali per invalidità civile e trattamenti pensionistici, si richiama la necessità per le amministrazioni comunali di tener conto di tutti i sussidi economici assistenziali, comunque denominati, percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente. Si precisa inoltre, a modifica della precedente nota n. 3431 del 19.03.2012, che non dovranno essere conteggiati i versamenti effettuati per l'acquisizione di servizi e debitamente rendicontati.*



**REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

*Si ricorda che il sussidio economico dovrà essere corrisposto solo ed esclusivamente per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di intervento personalizzati predisposti dai centri di salute mentale e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 della LR 20/97 e concordati con il comune di residenza della persona assistita (art. 10, comma 1 quater, LR 15/92).*

*Richiamata la necessità per le amministrazioni comunali di una puntuale verifica della corretta utilizzazione dei sussidi da parte dei beneficiari e dei risultati ottenuti, si ricorda che il piano di intervento potrà essere rifinanziato solo sulla base degli stessi risultati concretamente ottenuti (art. 10, comma 1 quinquies, LR 15/92).*

*Si precisa, infine, che poiché la norma in oggetto impone di tener conto, per la definizione del reddito individuale, non solo dei redditi imponibili ma anche di quelli non imponibili (es. erogazioni assistenziali per invalidità civile) non risulta possibile, al momento, definire il reddito attraverso l'ISEE che come noto, ricomprender solo redditi imponibili [...]".*

Il punto 1) dell'interrogazione in oggetto, nel quale si chiede la modifica della circolare, risulta pertanto superato.

Si concorda sull'esigenza manifestata nel punto 2) dell'interrogazione, rispetto al quale si assicura il massimo impegno in tal senso non appena sarà possibile ottenere la disponibilità di specifiche figure professionali volte a garantire l'efficacia del monitoraggio e la corretta applicazione della legge in questione e, più in generale, di tutte le altre cosiddette "leggi di settore".



(I.B.)